

# PERIZIE TECNICHE SUGLI INTERESSI BANCARI

a cura di  
Marco Capra, Roberto Capra,  
Alessio A. Ferrandina



CASS. 12965 e 22270/2016



Le sentenze contengono importanti indicazioni tecniche, in estrema sintesi l'orientamento è il seguente:

- Occorre **simmetria** tra calcolo del TEGM e del TEG contrattuale
- Non rilevano eventuali **profili di illegittimità** delle Istruzioni di Bankitalia
- Se si utilizzano **formule alternative** per calcolare il TEG occorre rideterminare il TEGM
- Si tiene conto della **CMS dal 1.1.2010**



**Ai fini delle verifiche di usura si assumono  
formule e criteri delle Istruzioni di Banca d'Italia**

- Le indicazioni della Cass. Civile 12965/2016 sono **già recepite**.
- Decreto di archiviazione 17.01.2017 – GIP Salerno:
- *“...considerato che, alla luce delle nette conclusioni cui perviene il consulente tecnico del P.M. e del contrasto con le altrettanto nette conclusioni cui era pervenuto il CTP del denunciante occorre stabilire il metodo utilizzato per il calcolo degli eventuali interessi usurai in riferimento al rapporto di conto corrente bancario (ossia delle opzioni ermeneutiche che consentono al consulente del P.M. di pervenire a conclusioni differenti da quelle cui perviene il consulente della persona offesa);*
- *...ritenuto che secondo questo Giudice risulta condivisibile l'opzione relativa all'applicazione del **metodo di calcolo conforme alle Istruzioni di Banca d'Italia**, stante la necessità di assicurare omogeneità tra il parametro applicato ed il dato verificato; come ha avuto modo di osservare recentemente la Corte di Cassazione Civile, la fattispecie della cd. usura oggettiva...”*

L'eccessiva **proliferazione delle ipotesi** di verifica può essere controproducente –  
Decreto di archiviazione 10.11.2016 - GIP Sassari

- “Tale analisi è stata maggiormente problematica in ordine agli altri rapporti bancari in esame, ove il medesimo perito ha proposto **ben quattro diverse ipotesi di lavoro** e, quindi, di calcolo degli interessi usurari.
- **Tale scelta operativa, tuttavia, oltre che astrusa da comprendere, è anche inutile.**
- Il perito non prende in considerazione il principio di legalità e tassatività vigente nel nostro sistema penale.
- **L'unica opzione ovvero metodo praticabile nel caso in esame è la formula di calcolo del T.E.G. indicata dalla Banca d'Italia (e non la c.d. formula finanziaria):** in tal senso, il chiaro disposto dell'art. 644, comma terzo, c.p. (principio di legalità).
- A detta del medesimo perito, inoltre, le altre opzioni ricostruttive (rectius, ipotesi di lavoro) si basano su «... (...) spese di cui non è certo il trattamento ai fini della normativa antiusura» ovvero su oneri non connessi all'utilizzo del credito.
- **Tali ipotesi di lavoro, invero, stridono con il principio di tassatività.”**

- Prima della sentenza 12965/2016 poteva essere applicato il metodo di calcolo di cui al Bollettino di vigilanza 12/2005, pag.5, **metodo del “MARGINE”**

Peraltro, l'applicazione di commissioni che superano l'entità della "CMS soglia" non determina, di per sé, l'usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate.

A tal fine, per ciascun trimestre, l'importo della CMS percepita in eccesso va confrontato con l'ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti ("margine") (4).

Qualora l'eccedenza della commissione rispetto alla "CMS soglia" sia inferiore a tale "margine" è da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge.

(4) Tale "margine" è calcolato, per ciascun trimestre, sottraendo dagli interessi massimi che la banca avrebbe potuto richiedere (calcolato con la seguente formula: INTERESSI = (TASSO SOGLIA – (ONERI X 100 / ACCORDATO)) X NUMERI DEBITORI / 36500) quelli effettivamente richiesti.

